



Provincia Autonoma di Trento

Università degli Studi di Padova

PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA PER LA FORMAZIONE SPECIALISTICA DEI LAUREATI MEDICI

TRA

la **PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO** (di seguito denominata Provincia), con sede in Trento, piazza Dante n. 15, C.F. 00337460224, in persona del suo rappresentante avv. Luca Zeni, nato a Trento l'11 aprile 1979 in qualità di Assessore alla Salute e Politiche sociali, in conformità a quanto previsto dalla deliberazione di Giunta provinciale n. 387 di data 18 marzo 2016

E

l'**UNIVERSITÀ' DEGLI STUDI DI PADOVA** (di seguito denominata Università), con sede in via 8 Febbraio, 2, P.IVA 00742430283, rappresentata dal Magnifico Rettore, prof. Rosario Rizzuto, nato a Roma il 15 aprile 1962

PREMESSO CHE

- il diploma di specializzazione (ai sensi dell'art. 15, co. 3, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.) costituisce requisito per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario da parte dei laureati medici chirurghi e che quindi la preparazione degli specializzandi deve essere finalizzata in via prioritaria al conseguimento di una formazione adeguata alle necessità sanitarie della popolazione;
- l'art. 6, co. 2, del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m. prevede che, per soddisfare le specifiche esigenze del Servizio Sanitario Nazionale connesse alla formazione degli specializzandi e all'accesso ai ruoli dirigenziali, le Università e le Regioni (Province Autonome) stipulino specifici protocolli d'intesa per disciplinare le modalità della reciproca collaborazione;
- l'art. 37 del D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368 e s.m. prevede che, all'atto dell'iscrizione alle Scuole Universitarie di Specializzazione in Medicina e Chirurgia, il medico stipuli uno specifico contratto annuale di formazione specialistica, da ultimo approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 2007;
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2007 è stato definito il trattamento economico relativo al contratto di formazione specialistica;
- ai sensi dell'art. 40, co. 3, del D.Lgs. n. 368/1999 e s.m. gli impedimenti temporanei superiori ai quaranta giorni lavorativi consecutivi per malattia, servizio militare e

gravidanza sospendono il periodo di formazione, fermo restando che l'intera sua durata non è ridotta a causa delle suddette sospensioni;

- ai sensi dell'art. 40, co. 5, del D.Lgs. n. 368/1999 e s.m., durante i suddetti periodi di sospensione della formazione, al medico in formazione specialistica compete esclusivamente la parte fissa del trattamento economico limitatamente ad un periodo di tempo complessivo massimo di un anno, oltre quelli previsti dalla durata legale del corso;
- l'art. 3 della Legge Provinciale 6 febbraio 1991 n. 4 e s.m. prevede che la Provincia stipuli con le Università apposite convenzioni concernenti l'istituzione di posti aggiuntivi per la formazione medico-specialista ai sensi delle norme statali in vigore e in relazione al fabbisogno individuato per ciascuna disciplina. Tali posti, fermi restando i requisiti e le modalità per l'ammissione alle scuole di specializzazione, sono riservati a favore di medici in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale e residenti nella provincia di Trento da almeno due anni;
- l'art. 4 della Legge Provinciale 6 febbraio 1991 n. 4 e s.m. consente alla Provincia di disporre il finanziamento di contratti annuali di formazione specialistica aggiuntivi rispetto a quelli stabiliti ai sensi del D.Lgs. n. 368/99, concernente la formazione dei medici specialisti, tenendo conto del fabbisogno di medici specialisti individuato nel programma triennale della formazione degli operatori del sistema sanitario provinciale, previsto dall'art. 43 della [Legge Provinciale 9 settembre 1996, n. 8](#). Tale finanziamento è disposto per contratti di formazione specialistica che prevedano, per il beneficiario, l'obbligo di collaborare nel servizio sanitario provinciale per un periodo fino a due anni. L'obbligo viene meno se l'azienda provinciale per i servizi sanitari non informa il beneficiario del proprio interesse alla collaborazione entro sessanta giorni dalla comunicazione del conferimento della specializzazione;
- con deliberazione n. 1564 del 26 luglio 2013, sono stati approvati i criteri per la definizione delle somme a titolo di penale e delle somme restituite, ai sensi dell' art. 4, co. 2 e co. 2 bis della Legge Provinciale 6 febbraio 1991 n. 4, e le modalità di versamento delle stesse;
- l'art. 36, co. 1 bis, del D.Lgs. n. 368/99, aggiunto dall'art. 15, co. 3 bis, del Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014 n. 114, fa salve le disposizioni normative delle province autonome di Trento e di Bolzano relative all'assegnazione dei contratti di formazione specialistica finanziati dalle medesime Province Autonome attraverso convenzioni stipulate con le Università;
- con Decreto 20 aprile 2015 n. 48 il Ministero dell'Università e della Ricerca ha approvato, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 368/1999 e s.m., il regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle Scuole di Specializzazione in medicina;
- il Decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 29 marzo 2006 definisce, ai sensi dell'articolo 43 del Decreto Legislativo n. 368/1999 e s.m., gli standard generali che devono essere posseduti dalle strutture di tutte le specialità e gli standard specifici relativi alle singole specialità, nonché individua i requisiti di idoneità generali della rete formativa e i requisiti specifici delle singole specialità;

- con Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministero della Salute, nel riorganizzare le classi e le tipologie dei corsi di specializzazione di area sanitaria, secondo quanto previsto dall'art. 30, co. 3 del D.Lgs. n. 368/99 e s.m., ha modificato gli ordinamenti didattici delle Scuole, riducendone la durata e privilegiando la formazione pratica e di tirocinio presso la rete formativa delle Università che è definita su base regionale o interregionale, in base ad Accordi o Protocolli d'intesa;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Premesse

Le premesse sono parte integrante del presente Protocollo d'intesa.

Art. 2 Finalità

La Provincia e l'Università danno reciprocamente atto degli obiettivi comuni e delle esigenze di reciproca collaborazione per favorire la formazione specialistica dei laureati in medicina e chirurgia.

Art. 3 Collaborazione e accreditamento della struttura

Allo scopo di attuare i presupposti della collaborazione tra l'Università e la Provincia, con riguardo alle finalità proprie del Servizio sanitario provinciale, l'Università, per promuovere il completamento della formazione accademica e professionale di cui all'art. 27 del D.P.R. n. 382/80 e per i fini di cui all'art. 6 del D.Lgs. 502/92 e s.m., potrà avvalersi a tutti i livelli per attività scientifiche e didattiche di quelle strutture del Servizio sanitario provinciale che saranno individuate come idonee per personale ed attrezzature.

A tal fine l'Università, anche sulla base di specifica richiesta e sentita comunque la Provincia, procederà all'individuazione e accreditamento delle strutture sanitarie dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari per lo svolgimento delle attività formative, sulla base dei criteri di idoneità previsti dalle normative vigenti e dal presente protocollo d'intesa.

In prima applicazione, si ritengono accreditate le strutture sanitarie dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari di cui all'allegato 1, presso le quali possono svolgersi le attività formative promosse dalle Scuole di Specializzazione indicate.

Potranno inoltre essere accreditate, ai sensi del Decreto del MIUR 29 marzo 2006 e del Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68, altre strutture, anche per altre Scuole di Specializzazione dell'Università, su indicazione dell'Università medesima, ovvero su indicazione della Provincia, previo espletamento delle procedure richieste dalla normativa vigente in materia.

La Provincia, tramite l'Azienda provinciale per i Servizi sanitari, mette a disposizione dell'Università per le esigenze didattiche e formative, le attrezzature, gli ambulatori, i servizi logistici ed il personale sanitario e tecnico che afferiscono alle strutture accreditate

di cui all'allegato 1. Le modalità per l'utilizzo ai fini formativi delle strutture saranno concordate tra i responsabili delle medesime strutture e i Direttori delle Scuole.

Riguardo alle strutture già accreditate di cui all'allegato 1, la Provincia si impegna a comunicare tempestivamente all'Università ogni variazione che determini il venire meno dei presupposti e delle condizioni necessarie per il possesso degli standard generali e specifici di cui al DM 29 marzo 2006, sulla base dei quali è stato chiesto l'accreditamento.

Art. 4

Posti aggiuntivi e contratti di formazione specialistica

L'Università, ai sensi dell'art. 35 del Decreto Legislativo n. 368/1999 e s.m. e ferma restando l'utilizzazione delle graduatorie risultanti dai concorsi per l'ammissione alle Scuole di specializzazione, potrà prevedere ulteriori posti aggiuntivi da riservare alle esigenze particolari del territorio trentino e finanziati dalla Provincia, come previsto dall'articolo 4 della legge provinciale 6 febbraio 1991 n. 4 e s.m.

Nelle Scuole di specializzazione i posti aggiuntivi verranno assegnati anno per anno dall'Università, sulla base del fabbisogno dichiarato dalla Giunta provinciale nell'ambito del Programma triennale della formazione degli operatori del sistema sanitario provinciale e previa autorizzazione del Ministero competente.

L'Università si impegna a comunicare alla Provincia i nominativi di coloro che hanno titolo a frequentare le Scuole per effetto di assegnazione di ulteriori posti aggiuntivi e che dovranno essere in possesso dei requisiti indicati all'art. 3, comma 3 e all'articolo 4 dalla legge provinciale del 6 febbraio 1991, n. 4 e s.m..

I medici trentini assegnatari di posto aggiuntivo finanziato dalla Provincia sottoscrivono un contratto di formazione specialistica secondo lo schema tipo di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 2007 ed eventuali successive modificazioni.

L'Università si impegna ad autorizzare i medici beneficiari di contratto aggiuntivo di formazione specialistica di cui al presente Protocollo alla frequenza delle attività pratiche per almeno 4 mesi all'anno presso le strutture sanitarie accreditate dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari.

La Provincia, tramite l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, si impegna, nel limite delle disponibilità delle strutture sanitarie accreditate ad autorizzare la frequenza delle attività pratiche anche ai medici in formazione specialistica presso l'Università non beneficiari di contratto aggiuntivo di cui al presente Protocollo.

Art. 5

Formazione degli specializzandi

Le attività formative di tirocinio pratico, espletate dagli specializzandi per almeno 4 mesi all'anno presso le strutture sanitarie accreditate dal presente Protocollo di intesa, saranno definite dal Consiglio della Scuola di specializzazione interessata secondo programmi didattici individualizzati.

L'utilizzo didattico delle strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dall'Azienda provinciale per i Servizi sanitari non comporta alcun onere per l'Università.

La Provincia, tramite l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, si impegna a mettere a disposizione, per le attività pratiche svolte nelle strutture aziendali un congruo numero di dirigenti tutor preposti fra l'altro alla rilevazione delle presenze e alla certificazione delle attività svolte dagli specializzandi in formazione.

Art. 6
Collaborazione didattica

L'Università, ai fini della didattica nelle Scuole di specializzazione, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del Decreto Legislativo n. 502/1992 e s.m., potrà attribuire, in conformità alle disposizioni normative nel tempo vigenti, le funzioni di professore a contratto ad esperti appartenenti alle strutture di cui all'art. 3 del presente Protocollo d'intesa.

Coloro cui sono affidate le funzioni di professore a contratto e di tutor per l'effettuazione delle attività didattiche afferenti al tirocinio professionale svolte dagli specializzandi presso le strutture sanitarie accreditate e per le attività di docenza, possono partecipare, fuori orario di servizio e senza oneri a carico dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, alle attività di docenza presso l'Università nonché agli incontri di coordinamento didattico ed alle riunioni dei Consigli delle Scuole di specializzazione dell'Università medesima.

Eventuali richieste di rimborso di missione saranno a carico della Provincia per tramite dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, che deciderà della loro ammissibilità.

Art. 7
Servizi a favore degli specializzandi

La Provincia, tramite l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e agli infortuni connessi all'attività assistenziale, svolta dallo specializzando in formazione nelle proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale, così come disposto dall'art. 41, comma 3, del Decreto Legislativo n. 368/1999 e s.m..

Durante il periodo di svolgimento dell'attività formativa di tirocinio pratico presso le strutture sanitarie provinciali accreditate, gli specializzandi possono accedere alle mense ospedaliere annessi alle medesime strutture, alle tariffe determinate per gli studenti dal Piano triennale della formazione degli operatori del sistema sanitario provinciale.

L'Azienda fa proprie le risultanze della sorveglianza sanitaria svolta dall'Università e prodotta a cura dello specializzando; qualora, in relazione a rischi specifici, sopravvengano esigenze di integrazione di visite e/o accertamenti sanitari, vi provvede direttamente con oneri a proprio carico.

La Provincia, tramite l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, provvede alla fornitura dei camici.

Art. 8
Sicurezza

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", gli specializzandi, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", Università e Provincia, tramite l'Azienda provinciale per i servizi sanitari, si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:

- a) l'Università è garante della "formazione generale" sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011, attraverso l'erogazione agli specializzandi della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale;

- b) sulla Provincia, tramite l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, ricadono gli obblighi di cui all'art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI), laddove previsti;
- c) la Provincia, tramite l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, è inoltre responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011. Ai sensi del citato Accordo, la Provincia, tramite l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, si impegna a somministrare agli specializzandi una formazione specifica conforme ai rischi a cui gli specializzandi saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata.

Art. 9

Impegni finanziari

La Provincia, ai sensi dell'art. 4 della legge provinciale 6 febbraio 1991, n. 4 e s.m., provvede annualmente, nei limiti delle disponibilità definite dal Programma triennale della formazione degli operatori del sistema sanitario provinciale e previa individuazione del programma stesso del fabbisogno di medici specialisti in rapporto alle esigenze del Servizio sanitario provinciale, al finanziamento dei contratti di formazione specialistica per i posti aggiuntivi secondo lo schema tipo di contratto di cui al D.P.C.M. 6 luglio 2007, per l'intera durata del corso di formazione. All'Università sarà erogato il finanziamento relativo ai posti aggiuntivi che saranno annualmente autorizzati dal Ministero della Salute d'intesa con il Ministero dell'Università.

Gli importi dei contratti di formazione specialistica come definiti nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2007 e nel futuro in base alla normativa nel tempo vigente, saranno corrisposti all'Università, secondo le seguenti modalità:

- per gli iscritti al primo anno delle Scuole di Specializzazione, una volta espletate le procedure concorsuali di ammissione alle Scuole medesime in unica rata anticipata;
- per gli iscritti ad anni di specializzazione successivi al primo anno, gli importi saranno corrisposti all'Università anticipatamente in due rate semestrali, in relazione alla data di inizio dell'anno accademico relativa al 1° anno di iscrizione.

Il pagamento sarà disposto previa indicazione da parte dell'Università delle somme da erogare e dei posti autorizzati di cui sopra.

Entro il 31 dicembre di ogni anno l'Università presenterà alla Provincia il rendiconto dei finanziamenti relativi ai contratti di formazione specialistica aggiuntivi erogati.

Qualora i beneficiari di contratto di formazione specialistica finanziato dalla Provincia, per rinuncia o per altri motivi, non possano più godere dello stesso, l'importo erogato in eccesso sarà utilizzato dall'Università per i nuovi posti aggiuntivi attivati ai sensi del presente protocollo ovvero rimborsato alla Provincia.

La Provincia si impegna a versare all'Università, oltre agli importi dovuti per il finanziamento dei contratti aggiuntivi, anche la parte fissa del trattamento economico dovuta ai sensi dell'articolo 40, comma 5, del Decreto Legislativo n. 368/1999 e s.m., per gli eventuali periodi di sospensione della formazione specialistica che si siano verificati in conformità alle disposizioni citate in premessa, per il periodo complessivo massimo di un anno (e pari al massimo ad € 22.700,00).

La Provincia si impegna altresì a corrispondere all'Università le somme richieste per eventuali aumenti del trattamento economico oggetto del contratto di formazione specialistica finanziato o per maggiori oneri derivanti dall'attuazione di disposizioni legislative e regolamentari, entro 90 giorni dalla richiesta da parte dell'Università.

Art. 10
Durata

Il presente protocollo trova applicazione a decorrere dal 01/01/2016 al 31/12/2021.
Le parti possono recedere dalla presente convenzione dandone comunicazione almeno tre mesi prima della scadenza annuale.

Art. 11
Impegni

In caso di scadenza o di recesso di una delle parti, l'Università si impegna comunque a garantire il completamento del corso di studio dei medici già in formazione specialistica e la Provincia si impegna a garantire il finanziamento dei relativi posti aggiuntivi di cui all'art. 4 del presente protocollo per l'intera durata del corso al fine del conseguimento della specializzazione.

Art. 12
Modalità di stipula

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 13
Oneri fiscali

Gli oneri relativi all'imposta di bollo, dovuti ai sensi dell'art. 2 della Tariffa – Parte I, allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 642, sono ripartiti in parti uguali tra Università e Provincia.
L'Università provvederà all'assolvimento di tali oneri, in modalità virtuale, in base all'Autorizzazione rilasciata dall'Intendenza di Finanza di Padova il 20 febbraio 1991 prot. n. 4443/91/2T. La Provincia rimborserà poi all'Università l'importo di propria spettanza, secondo le modalità che saranno comunicate dall'Università stessa.
L'imposta di registro è dovuta in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa – Parte II, D.P.R. 26.10.1972 , n. 642, con oneri a carico della parte richiedente.

Firmato digitalmente

Università degli Studi di Padova
Il Magnifico Rettore
Prof. Rosario Rizzuto

Provincia Autonoma di Trento
L'Assessore alla Salute e Politiche sociali
Avv. Luca Zeni

Strutture sanitarie della Provincia Autonoma di Trento accreditate

Scuola di Specializzazione	UNITA' OPERATIVE ACCREDITATE
Chirurgia generale	Chirurgia I – strutt.osped. di Trento
	Chirurgia II – strutt.osped. di Trento
	U.O. Multizonale Anatomia Patologica – sede di Trento
	Patologia clinica – strutt.osped. di Trento
	Medicina d'urgenza e Pronto Soccorso – strutt.osped. di Trento
	U.O. di Radiologia Diagnostica – strutt.osped. di Trento
Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica	Chirurgia Plastica Ricostruttiva – strutt.osped. di Trento
	Patologia clinica - strutt.osped. di Trento
	Medicina d'urgenza e Pronto Soccorso – strutt.osped. di Trento
	U.O. di Radiologia diagnostica - strutt.osped. di Trento
	Anatomia patologica - strutt.osped. di Trento
Medicina fisica e riabilitativa	U.O. Medicina Fisica e Riabilitativa 1 e 2
	U.O. di Radiologia diagnostica - strutt.osped. di Trento
	Patologia clinica – strutt.osped. di Trento
Neurologia	U.O. di Neurologia – strutt.osped. di Trento

Pediatria	U.O. multizonale di Pediatria - sede di Trento
	Medicina d'urgenza e Pronto Soccorso – strutt.osped. di Trento
	U.O. di Radiologia diagnostica - strutt.osped. di Trento
	Patologia clinica – strutt.osped. di Trento
Radioterapia	U.O. Radioterapia oncologica - strutt.osped. di Trento
	U.O. di Radiologia diagnostica - strutt.osped. di Trento
	Anatomia patologica - strutt.osped. di Trento
	Patologia clinica – strutt.osped. di Trento
	U.O. Medicina Nucleare - strutt.osped. di Trento
Reumatologia	U.O. di Reumatologia – strutt.osped. di Trento
	Patologia clinica – strutt.ospedal. di Trento
	U.O. di Radiologia diagnostica - strutt.ospedal. di Trento
Scienza dell'alimentazione	U.O. di Radiologia diagnostica - strutt.ospedal. di Trento
	Patologia clinica – strutt.ospedal. di Trento
	Servizio di dietetica e nutrizione clinica – strutt.ospedal. di Trento